

Prof. Carlo NORDIO

Onorevolissima Commissione

Intanto ringrazio per l' onore di avermi chiesto questo contributo. Personalmente ho sempre manifestato l' opinione che un magistrato non dovrebbe mai candidarsi a cariche politiche, nemmeno dopo la collocazione a riposo, sia in ossequio al principio della divisione dei poteri sia per evitare sospetti di un suo condizionamento ideologico anche nella sua attività pregressa, soprattutto quando questa lo ha portato alla ribalta e alla notorietà.

Condividendo tuttavia l' orientamento costituzionale che i diritti di elettorato passivo non possono essere più di tanto compressi, ritengo che il testo in questione sia un ottimo temperamento tra i diritti del cittadino, i doveri del magistrato e l' immagine della giurisdizione.

Mi limito a tre osservazioni di ordine tecnico, che ritengo in perfetta sintonia con lo spirito della proposta.

Competenza ricadente. (ART 1 1 comma).

Il Procuratore Nazionale Antimafia non ha una competenza diretta operativa; tuttavia ,per definizione, coordina indagini delicatissime sull' intero territorio nazionale. Di conseguenza, e coerentemente con l' intera *ratio* della proposta, si dovrebbe far rientrare tra la “competenza ricadente” anche quella di tutti i membri della DNA, vietando la loro candidatura nell' intero territorio nazionale. Questo comporterebbe anche una modifica dell' art 5 c. 2 punto b).

Cessazione (ART 1 3 comma)

La candidatura *subito dopo* l' uscita del magistrato dall' ordine giudiziario - per pensionamento o altro - desta perplessità. Poiché infatti una candidatura non si improvvisa, ma consegue a un approccio quantomeno reiterato con la forza politica proponente, essa può suscitare due sospetti: a) che il magistrato, mentre indossava la toga, abbia tenuto con un partito dei rapporti che possono averne minato l' imparzialità; e b) che quello stesso partito abbia avvicinato il magistrato ancora in servizio per condizionarlo in qualche indagine. In entrambi i casi sarebbe vulnerata l' immagine tanto del magistrato quanto del partito. A mio avviso tra la cessazione di appartenenza all' ordine giudiziari e la candidatura dovrebbe intercorrere un intervallo analogo a questo previsto al comma 1, cioè di cinque anni

Altri incarichi (Art 2)

Le stesse osservazioni valgono per l'assunzione di altri incarichi. Accettarne la nomina da parte di un magistrato, ancorchè in aspettativa, significa suscitare il sospetto che quest'ultimo abbia consolidato un approccio politico con un partito mentre era in servizio, salvo mettersi in aspettativa quando ha raggiunto la certezza del conferimento. Direi che il magistrato dev'essere in aspettativa da almeno sei mesi, in analogia con il termine previsto all'art precedente.

Ringrazio e ossequio

Carlo Nordio